

## COMUNE DI GAIOLA

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### CAPO 01

##### ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

##### ART. 01

##### DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI GAIOLA E' ENTE AUTONOMO, NEL CONTESTO DELLE STRUTTURE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE NELLE QUALI E' COLLOCATO E NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE, ENTE LOCALE DI BASE, ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E ATTRIBUITE O DELEGATE PER LEGGE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

03. RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' ALPINA OCCITANA-PROVENZALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

##### ART. 02

##### AUTONOMIA STATUTARIA

01. L' AUTONOMIA STATUTARIA E' IL PRESUPPOSTO PRIMARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL' AUTONOMIA COMUNALE E SI REALIZZA NELL' ESPLETAMENTO

DELL' AUTOGOVERNO LOCALE NEI LIMITI DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, NELL' ESERCIZIO DELLA PROPRIA AUTONOMIA STATUTARIA, SI PROPONE DI EMANARE LE NORME FONDAMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE PROPRIE COMPETENZE.

03. LO STATUTO DETERMINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E LA STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI, I PRINCIPI DI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI E LE FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ASSICURANDO PUBBLICITA' E TRASPARENZA ALL' ATTIVITA' COMUNALE E RECEPENDO NEI PROPRI PRESUPPOSTI IDEALI IL PATRIMONIO DI STORIA, CIVILTA' E CULTURA CHE CARATTERIZZA LE TRADIZIONI E LE ANTICHE CONSUETUDINI LOCALI.

##### ART. 03

##### TERRITORIO

01. IL COMUNE DI GAIOLA E' COSTITUITO DAI TERRITORI E DALLE POPOLAZIONI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI; CONFINA CON I COMUNI DI BORGO SAN DALMAZZO, ROCCASPARVERA, RITTANA, VALLORiate E MOIOLA E SI ESTENDE PER CHILOMETRI QUADRATI 4,97 .

02. L' INTERO TERRITORIO COMUNALE E' MONTANO PER LA SUA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA E PER LE SUE CARATTERISTICHE AMBIENTALI.

03. EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONSISTENZA TERRITORIALE, IN CONSEGUENZA DELLA APPLICAZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI, PREVIA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE, NON COMPORTANO MODIFICAZIONI STATUTARIE, QUANDO NON PREVEDANO UNA VARIAZIONE SUPERIORE AL

10% DELLA SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. LA MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA APPOSITA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 04

SEDE

01. IL COMUNE E GLI ORGANI COMUNALI HANNO SEDE NEL CAPOLUOGO DI GAIOLA.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO DI NORMA NELLA SEDE COMUNALE; PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE, PREVIA PREVENTIVA ED ESPRESSA INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELLE DIVERSA SEDE PRESCELTA.

ART. 05

SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE NEGLI ATTI, DOCUMENTI E SIGILLI SI IDENTIFICA CON LA DENOMINAZIONE DI GAIOLA.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO ED UFFICIALMENTE APPROVATI.

03. LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN IMPIEGATO DELEGATO E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 02

FINALITA' E COMPITI

ART. 07

FINALITA'

01. IL COMUNE SI AVVALE DELLA PROPRIA AUTONOMIA PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA ORGANICAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO; SVOLGE LE FUNZIONI E I COMPITI, PROGRAMMATICI E FUNZIONALI, CHE GLI SONO DEMANDATI DALLA LEGGE, TENENDO PRESENTE LE DIFFERENTI REALTA' TERRITORIALI COMUNALI E GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SCELTE POLITICHE DI INDIRIZZO.

03. IL COMUNE CONSIDERA LA PACE BENE SUPREMO ED INSOSTITUIBILE ED IN TAL SENSO, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI ED AL

DIRITTO INTERNAZIONALE CHE SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE NAZIONI E LE NAZIONALITA', PROMUOVONO LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI E RICONOSCONO NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLE PERSONE, PROMUOVE NEI RAPPORTI COI CITTADINI E NELLE PROPRIE RELAZIONI ESTERNE LA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI INFORMAZIONE CHE INDIRIZZINO L'AZIONE COMUNALE AD EFFETTIVI E DUREVOLI IDEALI DI PACE E COLLABORAZIONE.

ART. 08

COLLABORAZIONI EXTRACOMUNALI

01. IL COMUNE SI RENDE INTERPRETE, PRESSO LA REGIONE PIEMONTE, ALL'ESERCIZIO DEI SUOI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLE SPECIFICHE ESIGENZE E VOCAZIONI DELLA REALTA' GEOGRAFICA E SOCIALE DEL PROPRIO TERRITORIO.

02. NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI PROBLEMI ED INTERESSI, IL COMUNE SI IMPEGNA AD OPERARE IN FORMA COORDINATA CON LA PROVINCIA RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI ATTRIBUITI A QUEST'ULTIMA DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

03. IL COMUNE PARTECIPA ALLE INIZIATIVE DEGLI ENTI ZONALI NEI QUALI PER LEGGE E' COLLOCATO, TENENDO CONTO DELLE ALTRE ANALOGHE REALTA' CONFINANTI E DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLA COMUNITA' MONTANA.

04. IL COMUNE SI ADOPERA PER PROMUOVERE, CON I COMUNI CONTERMINI E CON LA COMUNITA' MONTANA, FORME DI COOPERAZIONE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO E GESTIONE IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI, ANCHE IN PREVISIONE DI UNA EVENTUALE COSTITUZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI PREVISTA DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

05. IL COMUNE PARTECIPA ED ADERISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVE CHE SI PROPONGONO DI VALORIZZARNE E PROMUOVERNE LE PARTICOLARITA' ETNICO-LINGUISTICHE, LE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI, LE CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALI, SIA A LIVELLO ASSOCIATIVO-COOPERATIVO

CHE POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ARMONIA CON QUANTO PREVISTO DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

N. 142 ED, IN GENERALE, DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

06. PER UN'ADEGUATA REALIZZAZIONE SOCIALE DELLA PROPRIA POPOLAZIONE E PER UN MIGLIORE SVILUPPO DEL PROPRIO TERRITORIO, IL COMUNE PARTECIPA ATTIVAMENTE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, AD EVENTUALI PROCESSI DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E DI SUDDIVISIONE DELLA PROVINCIA IN CIRCONDARI CHE PREVEDANO UNA PRECISA IDENTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AMBITO GEOGRAFICO ED ECONOMICO-SOCIALE DI CARATTERE ALPINO IN CUI IL COMUNE E' COLLOCATO.

07. IN TALE DIREZIONE, IL COMUNE SI PROPONE DI ADERIRE, IN TERMINI GENERALI E NEL CONTESTO DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA IN CORSO, AD INIZIATIVE RIVOLTE A SVILUPPARE ED INSTAURARE STRETTI LEGAMI E STABILI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DEL CONFINANTE VERSANTE ALPINO, ANCHE TRAMITE LA COSTITUZIONE DI UNITA' TERRITORIALI

TRANSFRONTALIERE, CHE FACCIANO RIFERIMENTO GEOGRAFICAMENTE E CULTURALMENTE ALLA LOCALE REGIONE ALPINA EUROPEA.

ART. 09

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DEI COMPITI AD ESSO ASSEGNATI DALLA LEGGE, SI PONE L' OBIETTIVO PRIORITARIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI PROPRI CITTADINI IN RELAZIONE ALL' AMBIENTE E AL TERRITORIO.

02. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, ALL' INTERNO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTIVANDO IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA ED ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI VITA DEGLI ANZIANI.

ART. 10

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE ED AMBIENTALE

01. IL COMUNE PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA DIFESA DEL SUOLO, DELL' AMBIENTE E DEL PAESAGGIO; TUTELA E VALORIZZA IL TERRITORIO, ASSICURANDO L' ASSETTO FISICO DELLO STESSO E IL RAZIONALE USO DELLE RISORSE PRIMARIE.

02. IN TAL SENSO IL COMUNE PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER SVILUPPARE UNA MIGLIORE CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI NATURALI ED AMBIENTALI.

03. NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DELL' ASSETTO E DELL' UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GRANDE IMPORTANZA CHE HA LA MONTAGNA A LIVELLO AMBIENTALE E NATURALISTICO, ALLE SUE POTENZIALITA' E CAPACITA' ECONOMICHE ED ALLE RISORSE ED ATTIVITA' UMANE IN ESSA PRESENTI.

ART. 11

SVILUPPO SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO SOCIALE SI IMPEGNA:

A) AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI INIZIATIVE DELL' ENTE LOCALE O DI PRIVATI OPERATORI;

B) A REGISTRARE E AD AGGIORNARE COSTANTEMENTE NEL TEMPO UNA MAPPA DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';

C) AD ADOTTARE, D' INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, NORMATIVE URBANISTICHE E PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO DELLE ISTANZE DI TUTELA DEL SUOLO E DELL' AMBIENTE, VALGANO A FAVORIRE LA CRESCITA DELL' IMPRENDITORIALITA' LOCALE E L' AUMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;

D) A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE E A PROMUOVERE E SOSTENERE UN VALIDO SISTEMA DI FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE O CONSORTILI, INTERESSANTI I VARI COMPARTI ECONOMICI;

E) A RIVENDICARE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI ADEGUATE STRUTTURE E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI.

02. PER REALIZZARE LE SUE FINALITA', IL COMUNE ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

03. IL COMUNE PARTECIPA, CON LA COMUNITA' MONTANA ED I COMUNI CONTERMINI, AD INIZIATIVE RIVOLTE AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE, UMANE E MATERIALI, PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO, TRAMITE LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA DIRETTE ALLA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE RIVESTITA DALLA INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA.

#### ART. 12

##### TUTELA PATRIMONIO STORICO ED ETNICO-CULTURALE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI E DEL LORO PARTICOLARE VALORE STORICO AI FINI DI UNA SUA COMPLETA REALIZZAZIONE CULTURALE ED ECONOMICO-SOCIALE.

02. IN CONSIDERAZIONE DELLA PARTICOLARE APPARTENENZA STORICO-GEOGRAFICA ALL'AREA ALPINA SUD-OCCIDENTALE DI LINGUA E CULTURA

OCCITANICO-PROVENZALE ED IN ARMONIA CON QUANTO DISPOSTO DALLA COSTITUZIONE E DALLO STATUTO REGIONALE E CON LO SPIRITO FEDERALISTICO CHE DISTINGUE IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA IN ATTO, IL COMUNE CON I PROPRI MEZZI FAVORISCE LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLE CARATTERISTICHE ETNICO-LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE LOCALE, INCORAGGIANDO E SOSTENENDO I PIU' AMPI RAPPORTI CULTURALI, SOCIALI ED ECONOMICI CON I CONFINANTI VERSANTI DELL'ARCO ALPINO EUROPEO DI UGUALE CULTURA ED ESPERIENZA STORICA.

03. L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI E DELLA LINGUA LOCALE POSSONO IN TAL SENSO ESSERE PARTICOLARMENTE FAVORITI E PROMOSSI NELLA TOPONOMASTICA, NELLE INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE SCOLASTICA INTRAPRESE DALLE AUTORITA' COMPETENTI, NELLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI PARTICOLARE IMPORTANZA STORICA E CULTURALE CUI PARTECIPINO DIRETTAMENTE ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

04. LA LINGUA UFFICIALE DI OGNI ATTO DEL COMUNE, IVI COMPRESI I VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' QUELLA ITALIANA. NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 02 E 03 DELLA CARTA COSTITUZIONALE ED IN ATTESA DELLA PIENA ATTUAZIONE DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 06, E' CONSENTITO AI CONSIGLIERI COMUNALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA DI INTERVENIRE NELLA PARLATA LOCALE. IN TAL CASO DOVRANNO FAR PRECEDERE IL PROPRIO INTERVENTO DALLA CONSEGNA DEL TESTO SCRITTO IN LINGUA ITALIANA: TALE TESTO FARA' FEDE AD OGNI EFFETTO.

#### ART. 13

##### REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA

01. IL COMUNE, IN ARMONIA CON L'INDIRIZZO LEGISLATIVO VIGENTE, ADOTTA, PROMUOVE ED ATTUA IDONEE AZIONI POSITIVE DIRETTE A GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' NELLA SOCIETA' DEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE,

ATTIVANDO OPPORTUNE INIZIATIVE INDIRIZZATE ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI E DELLE DISEGUAGLIANZE DI FATTO ESISTENTI AD OGNI LIVELLO NELLA COMUNITA' LOCALE, IN SINTONIA CON LE PROPOSTE FORMULATE DALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI FEMMINILI.

02. A TAL PROPOSITO L'IMPEGNO DEL COMUNE E' PARTICOLARMENTE FINALIZZATO A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLA DONNA RESE PIU' GRAVOSE DALLE CARATTERISTICHE SOCIO-AMBIENTALI DEL LOCALE TERRITORIO ALPINO IN CUI VIVE ED OPERA.

## TITOLO 02

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO 01

#### ORGANI ELETTIVI

##### SEZIONE 01

##### FUNZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI

###### ART. 14

##### ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED HA, NEI LIMITI DELLA LEGGE, AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

04. IL SINDACO E' ORGANO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, DI PRESIDENZA E DI SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE, DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE E DI UFFICIALE DI GOVERNO, PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALLA LEGGE.

##### SEZIONE 02

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

###### ART. 15

##### ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL SUO SCIoglimento E LA SUA SOSPENSIONE, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERAZIONE. LA SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI ELETTI E' COMUNQUE POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE IN SEDE DI ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI STESSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE

DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTINUANO AD ESERCITARE, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI, GLI INCARICHI ESTERNI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI.

## ART. 16

## CONSIGLIERI COMUNALI: FUNZIONI E DIRITTI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLI DI MANDATO.

02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI; L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE; HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI E INTERROGAZIONI SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. ESSI POSSONO SVOLGERE INCARICHI A TERMINE SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

06. I CONSIGLIERI HANNO LA POSSIBILITA' DI PROPORRE DELIBERE OD EMENDAMENTI SOSTANZIALI ALLE STESSE, IN TAL CASO, LA LORO APPROVAZIONE, E' SUBORDINATA ALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

## ART. 17

## CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE; NON PUO' COMUNQUE ESSERE IDENTIFICATO TRA I CONSIGLIERI CHE RICOPRANO LA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE NELLA GIUNTA COMUNALE; NEL CASO SI VERIFICHI TALE CORRISPONDENZA PER LA SUA IDENTIFICAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALL'ORDINE DELLA GRADUATORIA DEI VOTI.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E QUELLE IN CUI VIENE POSTA IN DISCUSSIONE LA MOZIONE DI SFIDUCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL PRESENTE STATUTO, QUALORA LO STESSO NON RISULTI CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE NEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO PER L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA O DELL'ESECUTIVO IN CARICA A CUI LA MOZIONE DI SFIDUCIA SI RIFERISCE.

#### ART. 18

##### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE PER LA RELATIVA PRESA D'ATTO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE NEL TERMINE DI GIORNI 30 , IL DIMISSIONARIO PUO' RICONFERMARE LE PROPRIE DIMISSIONI CHE IN QUESTO CASO DIVENTANO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 O DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA LORO RICONFERMA NEL CASO DEL PRECEDENTE COMMA 02 .

#### ART. 19

##### DECADENZA, RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIERE

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE; PUO' ESSERE ALTRESI' PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

03. LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

#### ART. 20

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE, IN UNO CON LA INDICAZIONE DEL RELATIVO CAPOGRUPPO, AL SEGRETARIO COMUNALE.

QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DI DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. OGNI GRUPPO CONSILIARE E' COSTITUITO DI REGOLA DAI CONSIGLIERI ELETTI NELLA STESSA LISTA; NEL CASO IN CUI UNO O PIU'

CONSIGLIERI COMUNALI RITENGANO DI DOVER ABBANDONARE IL PROPRIO GRUPPO DI APPARTENENZA, ESSI POSSONO CONCORRERE ALLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO AUTONOMO O MISTO, PURCHE' LO STESSO SIA FORMATO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI COMUNALI.



03. I GRUPPI CONSILIARI POSSONO AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI.

#### ART. 21

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, PREVISTI DALLA LEGGE ED ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

- A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- B) I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;
- F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORMA ASSOCIATIVE;
- G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI EVENTUALI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL' AZIONE DA SVOLGERE.

05. IL CONSIGLIO, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO ADOTTA RACCOMANDAZIONI O DIRETTIVE VOLTE AD ADEGUARE LE MODALITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE ALLA DIREZIONE GENERALE PROGRAMMATA DALL' ENTE.

06. AL CONSIGLIO VENGONO COMUNICATI DA PARTE DELLA GIUNTA E DEL REVISORE DEI CONTI, RELAZIONI PERIODICHE ED INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI CHE GESTISCONO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

## ART. 22

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL' ANNO:

A) PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

B) PER L' APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIDUTE DAL SINDACO, SECONDO LE NORME STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA RECAPITARE A DOMICILIO ED, IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE O ESSERE EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO IN ARMONIA CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

06. L' AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE RECAPITATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. TUTTAVIA, NEI CASI D' URGENZA, BASTA CHE L' AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA RECAPITATO VENTIQUATTRO ORE PRIMA, MA IN TALE CIRCOSTANZA, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

08. L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO

ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA; CONTEMPORANEAMENTE DEVE ESSERE MESSA A DISPOSIZIONE DI OGNI CONSIGLIERE, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTiquattro ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

09. PER GLI ATTI A CONTENUTO GENERALE POSSONO ESSERE PRESE IN ESAME ALL'ORDINE DEL GIORNO ANCHE LE PROPOSTE DI NON CONSIGLIERI PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL PRESENTE STATUTO E DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

10. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 03 E 04 COMMA, PRIMA DELLA ELEZIONE ED IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

11. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA NEI TERMINI ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, PREVIA DIFFIDA, DAL PREFETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 23

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA PER LEGGE, STATUTO O PER REGOLAMENTO UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI NEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 22 COMMA 70 DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUALORA NELL'AVVISO DI PRIMA CONVOCAZIONE SIANO CONTEMPORANEAMENTE FISSATI IL GIORNO E L'ORA PER L'EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, NON OCCORRE SIA DATO ULTERIORE AVVISO AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANALOGAMENTE DICASI PER LE EVENTUALI PROSECUZIONI PREVENTIVAMENTE STABILITE DI SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

06. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) GLI EVENTUALI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL PRESENTE STATUTO.

06. BIS. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VOTAZIONE I CONSIGLIERI CHE ABBANDONANO L'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

07. GLI ASSESSORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PUNTO B) POSSONO COMUNQUE PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL

## CONSIGLIO COMUNALE.

08. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, SALVO I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

09. AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PER ASTENSIONE SI INTENDE LA NON PARTECIPAZIONE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI UN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

## ART. 24

### VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) I CONSIGLIERI CHE SI ASTENGONO DALLA VOTAZIONE;

B) I CONSIGLIERI CHE ABBANDONANO LA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

02. BIS. LE SCHEDE BIANCHE E LE SCHEDE NULLE NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI.

03. NEL CASO DI VOTAZIONE NON VALIDA SU DI UN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, LO STESSO NON PUO' ESSERE RIPRESENTATO NELLA MEDESIMA SEDUTA.

04. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO NE CURA LA VERBALIZZAZIONE E SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO, O CON CHI PRESIEDE L'ADUNANZA, I RELATIVI VERBALI DI DELIBERAZIONE, NEI CASI IN CUI LA LEGGE PREVEDA CHE DEBBA ASTENERSI, ABBANDONANDO L'AULA, DALLA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, E' MOMENTANEAMENTE SOSTITUITO, PER LE FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE, DA UN CONSIGLIERE COMUNALE NOMINATO DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

06. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FARE ESPRESSAMENTE CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO VOTO E LE MOTIVAZIONI DEL MEDESIMO; LA ESATTA, FEDELE E PUNTUALE TRASCRIZIONE DELL'INTERVENTO NEL VERBALE, EVENTUALMENTE RICHIESTA DAL CONSIGLIERE, COMPORTA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO LA PRESENTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEL RELATIVO TESTO SCRITTO.

## ART. 25

### FORME DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE VOTAZIONI DI NORMA SI ESPRIMONO IN FORMA PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

03. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 , COMMA 02 LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DELL'

ARTT. 21 COMMA 03 LETTERA P) DEL PRESENTE STATUTO, SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA DA OTTENERSI CON VOTAZIONE PALESE; NEI CASI IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO OD APPOSITI REGOLAMENTI PREVEDANO UNA SPECIFICA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

CONSILIARE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI, A PARITA' DI VOTI RISULTA ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'; QUANDO INVECE NON SIANO ESPRESSAMENTE PRECISATE NORME DI DISCIPLINA DELL'ELEZIONE, IL PRESIDENTE STABILISCE LE MODALITA' DELLA VOTAZIONE IN MODO DA ASSICURARE LE RAPPRESENTANZE DI MINORANZA E MAGGIORANZA, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA LISTA O NELLE LISTE DI MINORANZA AVRANNO COMUNQUE IL DIRITTO DI RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' MONTANA.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA NEI TERMINI DI LEGGE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 26

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA E LE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI EXTRA CONSILIARI

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO CON IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN SEGUITO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA, SECONDO I CRITERI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 25 COMMA 04 .

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. ANALOGAMENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI EXTRA CONSILIARI PREVISTE DALLA LEGGE.

05. LE RELATIVE VOTAZIONI, IN FORMA PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, DEVONO PREVEDERE LA PRESENZA TRA I DESIGNATI DELLA MINORANZA OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDANO LA LEGGE OD I REGOLAMENTI.

#### ART. 27

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA LORO COSTITUZIONE, LE MATERIE DI COMPETENZA ED I RELATIVI POTERI, IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. DETTE COMMISSIONI SPECIALI, IN DEROGA A QUANTO STABILITO DAL PRECEDENTE COMMA 01 , POSSONO ESSERE NOMINATI A FAR PARTE ANCHE CITTADINI NON ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NONCHE' DI PARTICOLARI DOTI DI PROFESSIONALITA' E DI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, SENZA DIRITTO DI VOTO, SINDACO, ASSESSORI, SEGRETARIO COMUNALE, ORGANISMI ASSOCIATIVI E QUALSIASI CITTADINO RITENUTO ESPERTO NEGLI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 28

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON PREVISIONE DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DELLE STESSE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

DELLA RELATIVA RELAZIONE CONCLUSIVA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' IN PARTICOLARE DISCIPLINARE LE PROCEDURE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE.

04. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

#### SEZIONE 03

##### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 29

##### ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO, CONTEMPORANEAMENTE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO, NEL SUO SENO ALLA PRIMA

ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE CONVALIDATA L'ELEZIONE DI TUTTI I CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 ; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

05. QUALORA IN NESSUNA DELLE PRECEDENTI VOTAZIONI, SI RAGGIUNGA LA

PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ARTICOLO 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; NEL QUAL CASO IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO A NORMA DEL SUDDETTO ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE PUO' CONTENERE L'ELENCO DELLE DELEGHE CHE IL SINDACO CANDIDATO PROPONE DI ATTRIBUIRE SINGOLARMENTE A CIASCUNO DI ESSI.

07. POSSONO ESSERE PRESENTATI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI.

08. LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRIMA DELL'INIZIO DELLA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE.

09. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, DEVONO ESSERE INDICATI I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

#### ART. 30

##### COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE LE RIUNIONI DELLA GIUNTA IL VICE SINDACO O, QUALORA ANCHE QUEST'ULTIMO SIA ASSENTE OD IMPEDITO, L'ASSESSORE ANZIANO, COME IDENTIFICATI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 31 .

#### ART. 31

##### VICE-SINDACO, DELEGHE ASSESSORILI, ASSESSORE ANZIANO

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL VICE-SINDACO PUO' ANCHE ESSERE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTEMPORANEAMENTE ALLA EVENTUALE PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE ASSESSORILI DI CUI AL COMMA 06 DELL'ARTICOLO 29 DEL PRESENTE STATUTO.

03. GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE SECONDO LE DELEGHE RICEVUTE DAL SINDACO, ANCHE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI, DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. L'ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI IN CARICA, AD ESCLUSIONE DEL VICE-SINDACO E DI EVENTUALI ASSESSORI EXTRA-CONSILIARI.

06. ALL' ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DEL VICE-SINDACO O IN SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE OD IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

07. I NOMINATIVI DEGLI ASSESSORI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI VICE-SINDACO E DI ASSESSORE ANZIANO SONO DAL SINDACO COMUNICATI AL PREFETTO NEL MOMENTO IN CUI ASSUMONO LE PROPRIE FUNZIONI.

#### ART. 32

##### ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, IN DEROGA A QUANTO STABILITO DALL' ARTICOLO 34 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DALL' ARTICOLO 29 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO, POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E DI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE SCELTI A FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE COME ASSESSORI EXTRACONSILIARI I CANDIDATI NON ELETTI ALLE ULTIME ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTICOLO 30 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DI CUI E' COMPOSTA LA GIUNTA COMUNALE.

05. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL SINDACO A RICOPRIRE LA CARICA DI VICE-SINDACO E NON VENGO NO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL' INDIVIDUAZIONE DELL' ASSESSORE ANZIANO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL' ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' NONCHE' DELLE DOTI DI PROFESSIONALITA' E DI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NELLA STESSA SEDUTA IN CUI AVVIENE L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA O NELLA STESSA SEDUTA IN CUI PROVVEDE ALLA LORO ELEZIONE, IN CASO DI SOSTITUZIONE DI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL' UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

07. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SONO EQUIPARATI, NELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE DAL SINDACO, A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE: PARTECIPANO ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI; POSSONO PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MA SENZA DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 33

##### DURATA IN CARICA E DIMISSIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA FINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL



PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL'ARTICOLO 34 COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ED ALL'ARTICOLO 29 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE NEL CORSO DI UNA ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU DI UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

#### ART. 34

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA  
SOSTITUZIONI

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PERCHE' QUESTO NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO DEVE AVER LUOGO TRA IL DECIMO ED IL TRENTESIMO GIORNO DA QUELLO DI NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

05. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI SEGUENTI CASI:

- A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;
- B) PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

06. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

07. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE ADOTTATO NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, SI PROCEDE ALLA REVOCA O SI PRONUNCIA LA DECADENZA DEGLI ASSESSORI.

08. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI UN ASSESSORE, PRIMA DELLA SUA SOSTITUZIONE, E NELLA IPOTESI DI UN SUO IMPEDIMENTO TEMPORANEO, IL SINDACO ASSUME PROVVISORIAMENTE LE SUE FUNZIONI O LE DELEGA TEMPORANEAMENTE AD ALTRO ASSESSORE.

ART. 35

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, I FRATELLI, I CONIUGI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO.

ART. 36

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DALL'ARTICOLO 29 DEL PRESENTE STATUTO.

03. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE; DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PROVVEDE A DARNE COMUNICAZIONE AL PREFETTO NEL TERMINE DI TRE GIORNI.

04. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO QUALORA LO STESSO NON RISULTI CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE; IN TAL CASO LA SEDUTA SARA' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE CHE ALLE ELEZIONI HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI TRA QUELLI CHE NON FANNO PARTE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO PER L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA, O DELL'ESECUTIVO IN CARICA A CUI LA MOZIONE DI SFIDUCIA SI RIFERISCE.

06. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

08. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 37

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA',

DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE E DISCREZIONALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESSA ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE DEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 38

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO OD AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI PRINCIPALI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ALTRI ENTI E CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE OPERANTI A LIVELLO

LOCALE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI

BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE DEL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL

CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI

ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITI DAGLI ORGANI DELIBERANTI DEL COMUNE, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO E DAI

REGOLAMENTI AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE;

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI,

PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON

L'APPOSITA COMMISSIONE;

- ADOTTA I BANDI DI CONCORSO, I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE,

QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- APPROVA I PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA ORDINARI;

- DELIBERA IN MERITO AI CONTRATTI PER FORNITURE, PRESTAZIONI D'OPERA,

SOMMINISTRAZIONI DI BENI E SERVIZI ED AGLI ACQUISTI, ALLE ALIENAZIONI, ALLE CONCESSIONI ED AGLI APPALTI DI LAVORO PUBBLICI E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI, PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E NON RIENTRANTI NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E CHE AUTORIZZANO L'ESONERO DELLE CAUZIONI E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PER LE ALIENAZIONI;
- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;
- ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PROVVEDE ALLO LORO RIDETERMINAZIONE ANNUALE QUANDO NECESSARIO A SOSTENERE I COSTI DEI RELATIVI SERVIZI SOCIALI;
- NOMINA I RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI, OPERANTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL COMUNE E DA ESSO NON DIPENDENTI O CONTROLLATI, COMMISSIONI, COMITATI E COLLEGI, LA CUI NOMINA NON RIENTRA NELLE SPECIFICHE COMPETENZE CONSILIARI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;
- NOMINA LE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE, PUBBLICHE E PRIVATE, DEL PERSONALE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN VIGORE;
- PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE E PROVVEDE ALLA LORO EROGAZIONE;
- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- VERIFICA IL CONTENUTO DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL PRESENTE STATUTO.

B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGANO TRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELL'ENTE;
- INDIVIDUA I PROFILI PROCEDIMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI E REFERENDUM;
- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- APPROVA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER VALUTARE LA PRODUTTIVITA' DALL'APPARATO ED I CONSEGUENTI PIANI OCCUPAZIONALI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE, IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE

- DEL GIORNO DELLA SEDUTA, OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO STESSO LO RITENGA OPPORTUNO.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA; OGNI ASSESSORE DEVE PERIODICAMENTE E COSTANTEMENTE INFORMARE IL SINDACO IN MERITO ALLE INIZIATIVE DI MAGGIORE IMPORTANZA INTRAPRESE.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA. AD ESSE POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO IL REVISORE DEI CONTI, NONCHE' ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.
06. LE VOTAZIONI SONO PALESI: IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI, PER LUI, PRESIEDE LE SEDUTE.
07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAI PARERI, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NONCHE' SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA', ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E, SE ESISTENTI, DAI RISPETTIVI RESPONSABILI DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, NEI CASI IN CUI LA LEGGE PREVEDE CHE DEBBA ASTENERSI, ABBANDONANDO L'AULA, DALLA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, E' MOMENTANEAMENTE SOSTITUITO, PER LE FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE, DA UN ASSESSORE COMUNALE NOMINATO DA CHI PRESIEDE LA RIUNIONE DELLA GIUNTA.
09. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL SINDACO, O DA CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO COMUNALE.
10. LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, LA RELATIVA PROCEDURA DI ESECUTIVITA' NONCHE' LA LORO TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE AGLI ORGANI ED A QUANTI DI COMPETENZA SONO REGOLATE DALLA LEGGE; LA INIZIATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E LA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMUNICATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PROVVEDE IN MERITO; LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA NON SOGGETTE AL SUDDETTO CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DAL PRIMO DELLA LORO PUBBLICAZIONE.
11. LA GIUNTA PUO', IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO; LE STESSE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.
12. CON APPOSITO REGOLAMENTO, IN ARMONIA COL PRESENTE ARTICOLO, POTRANNO ESSERE ULTERIORMENTE DEFINITI IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL

GIORNO, DI INIZIATIVA, DI DEPOSITO DEGLI ATTI E DI VOTAZIONE.

SEZIONE 04

IL SINDACO

ART. 40

ELEZIONI, DIMISSIONI, DURATA IN CARICA E DECADENZA

01. PER L'ELEZIONE, LE DIMISSIONI E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SI OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTICOLI 29 E 33 DEL PRESENTE STATUTO PER L'ELEZIONE, LE DIMISSIONI E LA DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;  
B) PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 41

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMII IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI CHE SONO NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE.

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PRESCRITTA; LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 42

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI PRINCIPALI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI, COME ATTORE O CONVENUTO;  
PROMUOVE I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

- SOVRINTENDE ALLA DIREZIONE UNITARIA ED AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, QUANDO NEI TERMINI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, NON VI PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- RICEVE LE CANDIDATURE DI PRESENZE ESTERNE AL CONSIGLIO COMUNALE PROPOSTE PER LE NOMINE E DESIGNA EVENTUALI MEMBRI ESPRESSIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, QUANDO I CAPIGRUPPO NON VI PROVVEDANO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA, PER LA NOMINA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL COMUNE E DA ESSO NON DIPENDENTI O CONTROLLATI, COMMISSIONI, COMITATI E COLLEGI, LA CUI NOMINA NON RIENTRI NELLE SPECIFICHE COMPETENZE CONSILIARI;
- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI; COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA VIGENTE E DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- INDICE I BANDI DI CONCORSO E DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELL'ORGANICO COMUNALE;
- PRESIEDE LA COMMISSIONE COMUNALE DI DISCIPLINA E ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;
- AUTORIZZA I DIPENDENTI DEL COMUNE A PRESTARE OPERA RETRIBUITA PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE O ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI PREVIA DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI, ED A NORMA DI REGOLAMENTO;
- NOMINA IL MESSO NOTIFICATORE TRA IL PERSONALE DEL COMUNE;
- SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E IMPARTISCE DIRETTIVE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHE' PER STIPULARE GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
- APPROVA E SOTTOSCRIVE GLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI SECONDO LE PRESCRIZIONI, I LIMITI E LE MODALITA' STABILITI DAL REGOLAMENTO;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI

GENERALI, IMPONENDO AI SOGGETTI INTERESSATI, SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE;

- ASSEGNA E REVOCA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- RILASCIATAUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE IN OSSERVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLE NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI SULLA BASE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DELIBERATIVI E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.

B) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE DELEGATO;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATE DAL COMUNE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE, E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE IL REVISORE DEI CONTI COMUNALE ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA EVENTUALE CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO, E LE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI SECONDO LE PREVISIONI DI LEGGE E LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI DIREZIONE, DI POLIZIA E DI ORDINE PUBBLICO NELLE ADUNANZE CONSILIARI E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI;
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE PROPRIE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO E LO SOSTITUISCE NELLE SUE FUNZIONI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO;
- DELEGA DI NORMA AI SINGOLI ASSESSORI, ANCHE IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 29 COMMA 06 DEL PRESENTE STATUTO, PARTICOLARI E SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE E PREVEDONO L'ADOZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE;
- PUO' ATTRIBUIRE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, AI CONSIGLIERI COMUNALI



ED AL SEGRETARIO COMUNALE PARTICOLARI INCARICHI A TERMINE, NON AVENTI RILEVANZA PROVVEDITORIALE ESTERNA, IN MATERIE DI SUA COMPETENZA CHE RIVESTANO UNA NOTEVOLE IMPORTANZA PER L'ATTIVITA' DEL COMUNE;

- VIGILA SULL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE, PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE, SOTTOPONENDOLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA, FATTI DA QUESTO ADOTTATI, OGNIQUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA' E PER ESIGENZE DI COLLEGIALITA' DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE, LO RITENGA OPPORTUNO;

- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

- SOSPENDE TEMPORANEAMENTE E CON MOTIVATA DICHIARAZIONE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI RISERVATI PER DICHIARAZIONE DI LEGGE, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO ED AL PRESENTE STATUTO.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE DI CUI ALLA LETTERA C) PUNTI E) ED F) DEL PRECEDENTE COMMA, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO, IL QUALE NEL RILASCIO DELLE DELEGHE UNIFORMA I PROPRI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE; LE ATTRIBUZIONI DELLE DELEGHE E LE EVENTUALI COMUNICAZIONI DI CUI ALLA LETTERA C) PUNTO H) DEL PRECEDENTE COMMA DEVONO RISULTARE DA APPOSITO ATTO SCRITTO ED ESSERE COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 43

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI SEGUENTI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE, PER LE FINALITA' E NELLE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO 38 COMMA 02

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 ED ALL'ARTICOLO 99 DEL PRESENTE STATUTO.

03. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

04. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIE AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE; ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

CAPO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI CHE AD ESSO SONO DIRETTAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI.

02. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE DI CARATTERE TECNICO O PURAMENTE ESECUTIVO ED A CONTENUTO VINCOLATO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI DISPONIBILI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; E' FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

04. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA, CON AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI; TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

05. ALLO STESSO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 45

FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO, DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE, NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI E NE COORDINA L'ATTIVITA';
- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO STABILITE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI DI

CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE INOLTRE LE SEGUENTI PRINCIPALI ATTRIBUZIONI:

A) ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA:

A) E' PREPOSTO ED E' RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CHE DEGLI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI POTESTA' AUTONOMA DI SCELTA DEI PROCEDIMENTI DELLE METODOLOGIE TIPICIZZATE DALLE NORME DI LEGGE;

B) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE OD ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI, CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO:

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;

- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE E DELIBERATE;

- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLO E PROGRAMMI;

- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

- PRESIDENZA, IN MANCANZA DI FIGURE DIRIGENZIALI IN PIANTA ORGANICA, DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE ED ISTITUZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE SECONDO LA NORMATIVA REGOLAMENTARE;

- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBAIA RICEVUTO APPOSITA DELEGA;

- SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO;

- LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA', DI RIMBORSI E DI ESENZIONI PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE, PER REGOLAMENTO, PER DECRETO O CON ATTI DELIBERATIVI;

- CURA DI TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI, TRAMITE GLI UFFICI COMUNALI ED IN CONFORMITA' ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELIBERANTI ED ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO;

- ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI.

B) ATTRIBUZIONI CONSULTIVE:

A) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, SU AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, ESTERNE ALLO STESSO;

B) ESPRIME, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA'.

C) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' E, IN MANCANZA, VACANZA O IMPEDIMENTO DEI RISPETTIVI RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE;

D) PUO' ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I CONTRATTI DI CUI ALL'ARTT. 90 DEL PRESENTE STATUTO.

C) ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO:

A) ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVA E CONTROLLO DI UFFICI O SERVIZI;

B) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

C) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE SECONDO L'EFFETTIVA NECESSITA' E NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA CONSENTITI DALLA LEGGE ED ASSUNTI DALLA GIUNTA COMUNALE;

D) SOVRINTENDE ALLA GESTIONE ED ALLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE DELL'ENTE E CON GLI ACCORDI RISULTANTI DALLA NEGOZIAZIONE DECENTRATA.

E) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AGLI UFFICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ED IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

F) AUTORIZZA I CONGEDI, LE ASPETTATIVE, ESCLUSE QUELLE PER MOTIVI DI FAMIGLIA, ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

G) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;

H) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI E DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, DELLA QUALE E' MEMBRO DI DIRITTO;

I) SOVRINTENDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA ASSEGNATI AL COMUNE DAL MINISTERO DELLA DIFESA IN BASE AD APPOSITA CONVENZIONE;

L) ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA DI ATTUAZIONE E CONCLUSIONE;

M) ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE;

N) PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI ED ORDINI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI;

O) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI PROGRAMMATI.

D) ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA:

A) PARTECIPA DIRETTAMENTE, O ATTRAVERSO UN PROPRIO DELEGATO, ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE QUANDO PREVISTO LA VERBALIZZAZIONE;

B) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, PROVVEDENDO DI CONSEGUENZA;

C) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

D) RILASCIA DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA ED IN ARMONIA CON LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI;

E) PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, E DELLA

ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;  
F) ATTESTA, IN MANCANZA, VACANZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, PER OGNI IMPEGNO DI SPESA DA ASSUMERE DA PARTE DEGLI ORGANI DELIBERATIVI DEL COMUNE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA;

G) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

H) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. L'ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LETTERA D) PUNTO A) DEL PRECEDENTE COMMA DEVE RISULTARE DA APPOSITO ATTO SCRITTO VIDIMATO DAL SINDACO; LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E LA VERBALIZZAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI DELEGA DI FUNZIONE, SALVI I CASI DI MOMENTANEA SOSTITUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 24 COMMA 05 E 39 COMMA 08 DEL PRESENTE STATUTO.

## SEZIONE 02

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

#### ART. 46

##### PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO, DI GOVERNO LOCALE E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LI REALIZZA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA PUBBLICITA', DELLA FUNZIONALITA' E DELL'ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE,

LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

04. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI ED AL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 47

##### ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI ARTICOLA IN UFFICI.

02. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E TRAMITE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ATTIVA E GESTISCE SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DETERMINATE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO, IN BASE AI PRINCIPI ED AI CRITERI DI CUI AL PRESENTE STATUTO ED ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE FORME TEMPORANEE DI COOPERAZIONE OPERATIVA, IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

#### ART. 48

##### RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LE RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI ED IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ENTE.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

#### CAPO 03

##### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### ART. 49

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI IN MATERIA DI AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. IL COMUNE, PER UN EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN AMBITO TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI, LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA ED OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 50

##### FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ESSERE SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMANO OGGETTI DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FACOLTA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

06. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA ED ALLA PROVINCIA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARNE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 51

##### SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE, TRAMITE I PROPRI ORGANI DI INDIRIZZO E DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROVVEDE A VERIFICARE PERIODICAMENTE L'OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA DELLE FORME DI SERVIZI GESTITE IN ECONOMIA IN RELAZIONE ALLE LORO CARATTERISTICHE STRUTTURALI, ALLA LORO DIMENSIONE ED ALLA LORO UTILITA' SOCIALE.

#### ART. 52

##### AZIENDA SPECIALE

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. SONO ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE E' DISCIPLINATO DALL'APPOSITO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA

SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO AI SENSI DI LEGGE.

05. LO STATUTO DELL'AZIENDA PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

#### ART. 53

##### ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE ED ISTITUITA DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO E DI UN REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA L'ATTIVITA'.

02. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SONO DISCIPLINATE DAL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DA ESSO EMANATI ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL DIRETTORE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE, NE DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA', E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO, IL FUNZIONAMENTO E LE FORME DI VIGILANZA DELL'ISTITUZIONE.

08. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA SCADENZA DEL SUO MANDATO RESTA IN CARICA, PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO.

09. AL PERSONALE E, NELLA EVENTUALITA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 54 COMMA 05 DEL PRESENTE STATUTO, AL DIRETTORE, APPARTENENTI ALL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE, SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO RELATIVI AI DIPENDENTI DEL COMUNE.

10. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'; ESSA HA L'OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

11. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

12. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME



DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.  
13. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE.

#### ART. 54

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO DOTI DI PROFESSIONALITA' E PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CHE INDICHI IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DAI RISPETTIVI ENTI.

02. IL PRESIDENTE DI ENTRAMBI GLI ENTI E' NOMINATO AL PROPRIO INTERNO DAI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, NELLE STESSA FORME E CON LA STESSA MAGGIORANZA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 PROVVEDE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, ALLA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE TRA I CITTADINI CHE POSSIEDONO IDONEI E SPECIFICI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI CAPACITA' AMMINISTRATIVE E GESTIONALI, TALI REQUISITI DOVRANNO ESSERE ATTESTATI MEDIANTE LA PRODUZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, COME DISCIPLINATO DAI REGOLAMENTI.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN FUNZIONARIO DIPENDENTE DALLA STESSA.

#### ART. 55

REVOCA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE

01. GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE DALLO STESSO REVOCATI, PER CAUSE ACCERTATE E MOTIVATE, SU PROPOSTA DEL SINDACO; ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REVOCATI IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IN CUI PROCEDE ALLA LORO REVOCA, CON VOTAZIONE DA EFFETTUARSI NEGLI STESSI MODI DI CUI ALL'ARTICOLO 54 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO.

02. L'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE CESSA DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA NELLE FORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01; LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE DI CONDUZIONE IMPRENDITORIALE O GESTIONALE, DI UN NUOVO DIRETTORE E DI UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E LA SUA APPROVAZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLE NUOVE NOMINE PROPOSTE.

03. QUALORA AI SENSI DEL COMMA 05 DEL PRECEDENTE ARTICOLO IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE SIA UN FUNZIONARIO DIPENDENTE DALLA STESSA, LA MOZIONE DI SFIDUCIA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON PUO' COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, CHE E' ESCLUSIVAMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

#### ART. 56

VIGILANZA E CONTROLLI SUGLI ENTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE; LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI DA QUESTI CONSEGUITI.

#### CAPO 04

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

#### ART. 57

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA LORO VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA.

03. IL SINDACO OD IL SEGRETARIO COMUNALE CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO; E' ALTRESI' DENUNCIATA, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE OGNI IRREGOLARITA' CHE DIA LUOGO A RESPONSABILITA' GIURIDICA DA PARTE DEL SINDACO O DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, RISCOSTRATA DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE E DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

#### ART. 58

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. IL COMUNE, OVE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE, SI RIVALE

AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE E DEL DIPENDENTE SUSSISTE QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI O CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE ED IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DERIVA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD ALL'OPERAZIONE; LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

#### ART. 59

##### RESPONSABILITA' DEGLI AGENTI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI ED IN GENERE NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 60

##### PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LA SUA INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

#### ART. 61

##### PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E, SE ESISTENTI NELLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE, I RESPONSABILI DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E DEI SERVIZI INTERESSATI, RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

02. NEL CASO DI PARERE ESPRESSO IN SENSO NEGATIVO, LO STESSO DEVE ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATO.

03. LE DELIBERAZIONI CHE HANNO RIPORTATO IL PARERE NEGATIVO, ANCHE IN ORDINE AD UNO SOLO DEI PROFILI PREVISTI DALLA LEGGE, NON POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E SONO RIMESSE OBBLIGATORIAMENTE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 62

ASSISTENZA LEGALE E TUTELA DEI DIRITTI ED INTERESSI DEL COMUNE  
01. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AGLI AMMINISTRATORI, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIPENDENTI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON SUSSISTA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

TITOLO 03

ATTIVITA' FUNZIONALI

CAPO 01

LE FORMA ASSOCIATIVE

ART. 63

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL COMUNE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA, AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI, INTESE E FORME DI COOPERAZIONE.

ART. 64

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' PROMUOVERE E STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, FINI, TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE E RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE TRA GLI ENTI.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 65

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI CONTRAENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO E L'OBBLIGO DELLA LORO PUBBLICAZIONE AI RISPETTIVI ALBI PRETORI.

04. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 66

UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI

01. IL COMUNE PUO' ADERIRE, CON I COMUNI CONTERMINI IN PREVISIONE DI UNA EVENTUALE FUSIONE, ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE; LA LORO ELEZIONE E COMPOSIZIONE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO CONTIENE ALTRESI' L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLA FINANZA DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I SINGOLI COMUNI; ALL'UNIONE COMPETONO COMUNQUE LE TASSE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.

05. NEL CASO L'UNIONE INTERESSI TUTTI I COMUNI CHE FANNO PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, QUESTA PUO' SVOLGERE LE ATTRIBUZIONI DELL'UNIONE STESSA, SENZA PER ALTRO ESSERE PRIVATA DELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

06. LA LEGGE REGOLA I LIMITI COSTITUTIVI DI POPOLAZIONE, LA DURATA E L'EVENTUALE SCIoglimento DELL'UNIONE.

ART. 67

ACCORDI DI PROGRAMMA E CONFERENZE DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTATA DAL SINDACO, PUO' PARTECIPARE ED ADERIRE ALLA CONCLUSIONE DI APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, COMUNITA' MONTANA, PROVINCIA, REGIONE, AMMINISTRAZIONI STATALI O DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA IL COMUNE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

03. QUALORA IL COMUNE ABBA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO DA REALIZZARSI, L'INIZIATIVA INDIRIZZATA A PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO, E' INTRAPRESA DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

04. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

05. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL

SINDACO,

PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

06. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

07. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DAL PRESENTE STATUTO.

08. PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI ED UNA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE, TRAMITE IL SINDACO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, QUALORA SIA OPPORTUNO

EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UNO STESSO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O DEBBA ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PUO' INDIRE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241 E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 68

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA VENGONO DISCIPLINATI NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, NONCHE' DEI RISPETTIVI STATUTI DEGLI ENTI E DEI REGOLAMENTI.

CAPO 02

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 69

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' OD ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO O DAL REGOLAMENTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' TENUTA A COMUNICARE, PER MEZZO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI.

02. LA NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' DATA AI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE O FORME DI PUBBLICITA' IDONEE CHE CONTENGANO LE INDICAZIONI PREVISTE

ALL'ARTICOLO 08 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241; A TAL FINE IL COMUNE UTILIZZA IL PROPRIO ALBO PRETORIO E GLI APPOSITI SPAZI DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI LA CUI AMPIA DIVULGAZIONE E' PREVISTA DALLA LEGGE O RITENUTA NECESSARIA DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

03. L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

04. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI, TRAMITE ATTI SCRITTI A PENA DI NULLITA', AL FINE DI DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI OSSERVERANNO LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILE, PUR RESTANDO LE EVENTUALI CONTROVERSIE RISERVATE ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

05. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE, I CASI DI ESCLUSIONE ED I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

06. OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI ED A CONTENUTO GENERALE, ATTIVATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEVE ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATO E CONCLUSO NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

## ART. 70

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE E PREVISIONE DI REGOLAMENTO O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA O MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO.

02. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE ED ASSICURA A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SI ESERCITA NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE; LE RICHIESTE DI ACCESSO, I RIFIUTI, I DIFFERIMENTI E LE LIMITAZIONI DEVONO ESSERE MOTIVATI.

04. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER ESIGENZE DETERMINATE PER LEGGE; SALVO DIVERSE

DISPOSIZIONI DI LEGGE, NON E' COMUNQUE AMMESSO L' ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, TRIBUTARI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.

05. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L' ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

06. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DELL' APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL' ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

07. IL REGOLAMENTO DEVE INOLTRE PREVEDERE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI MAGGIORE RILIEVO ED IMPORTANZA.

#### ART. 71

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO

01. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L' ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA, NEI MODI E NELLE FORME DETERMINATI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

04. PRESSO LA SEDE COMUNALE VIENE ISTITUITO UN APPOSITO ALBO PER LA ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI VARI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CHE PRESENTINO APPOSITA RICHIESTA, NELLA QUALE DEVE RISULTARE IL NOMINATIVO DEL PROPRIO PRESIDENTE A CUI DOVRANNO ESSERE INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE CHE LI RIGUARDINO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 72

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L' AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE



INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE CONFERENZE ED ASSEMBLEE, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEL LAVORI

DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE O ALTRI MASS-MEDIA CHE POSSANO RAGGIUNGERE LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE ED ATTIVANDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

#### ART. 73

##### ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL COMUNE O, SE NON RESIDENTI, ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICHE, POSSONO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, FORMULARE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PROPOSTE O PETIZIONI INDIRIZZATE ALL'ESCLUSIVO FINE DI TUTELARE INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEBBONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA.

03. LA GIUNTA COMUNALE VERIFICA IL CONTENUTO DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE, SOTTO IL PROFILO DELL'AMMISSIBILITA' DELLA MATERIA, DELL'INTERESSE TUTELATO E DELL'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' RICHIESTE.

04. LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE DEVE ESSERE ESPRESSA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

05. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI, TRAMITE IL PRIMO FIRMATARIO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE OD I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DELLE RELATIVE INIZIATIVE; CON ANALOGA PROCEDURA, NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, NELLA RISPOSTA DEVONO ESSERE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E DEI RELATIVI RESPONSABILI.

06. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE GIUDICATE AMMISSIBILI, DEVONO ESSER SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, CON ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

AMMESSE E POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, FACENDO PERVENIRE AL DOMICILIO DEGLI ISTANTI O PROPONENTI, NELLE FORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05, LE DETERMINAZIONI ESPRESSE IN MERITO CON APPOSITA DELIBERAZIONE.

08. ANALOGAMENTE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA.

09. LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 20 CITTADINI.

10. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA DEL PRESENTE ARTICOLO LE SEGUENTI MATERIE.

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

11. LE MODALITA' PROCEDIMENTALI PER LA PRESENTAZIONE, L'ESAME DI AMMISSIBILITA' E DI MERITO E LA DECISIONE DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 74

##### REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA RILEVANZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- E) LEGGI STATALI E REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL COMUNE;
- F) QUESITI GIA' OGGETTO, NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI, DI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA PER IL REFERENDUM PUO' ESSERE INTRAPRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, O DA UN QUINTO DEI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGISCE UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, ALLA QUALE E' AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO, PER REGOLARITA' DI PRESENTAZIONE, DI MATERIA E DI CHIAREZZA DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO, IL QUALE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE INFORMA LA GIUNTA COMUNALE DELLA STESSA E L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, CHE ESPRIME IL PROPRIO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' SOTTO FORMA DI APPOSITA RELAZIONE, ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA REFERENDARIA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE E, OVE TUTTO SIA REGOLARE, INDICE IL REFERENDUM, INVIANDO GLI ATTI NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA, CHE NON POTRA' ESSERE STABILITA PRIMA DI TRENTA GIORNI E NON OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA SUCCITATA DELIBERA DI INDIZIONE; IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEI RELATIVI COMIZI.
08. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
09. LA DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NON ACCOGLIERE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', LA PROPOSTA REFERENDARIA DEVE RISULTARE DA APPOSITA DELIBERAZIONE ASSUNTA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.
10. NEI CASI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA, LE MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE DEVONO FORMARE OGGETTO DI UN DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.
11. IL REFERENDUM NON PUO' CONSIDERARSI VALIDO SE NON SI REGISTRA LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO.
12. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, PREVIO PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, PUO' SOSPENDERE L'ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM SINO AL DECIMO GIORNO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER LA CONSULTAZIONE, OVE LA RICHIESTA FORMULATA DAL COMITATO PROMOTORE ABBA TROVATO ACCOGLIMENTO E SIANO VENUTE MENO LE RAGIONI PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.
13. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI REFERENDUM.
14. LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE E' ACCERTATA DALL'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
15. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELLA CONSULTAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE PRONUNCIARSI E PROVVEDERE, SE OCCORRENTE, IN MERITO ALL'ESITO OTTENUTO DALLA PROPOSTA REFERENDARIA; IL MANCATO IMMEDIATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE RISULTARE, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, NELLO STESSO PROVVEDIMENTO, ASSUNTO NELLE STESSE FORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 09.
16. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISCALI.

## SEZIONE 02

### L'AZIONE POPOLARE

#### ART. 75

#### AZIONI E RICORSI DEI CITTADINI PER CONTO DEL COMUNE

01. CIASCUN CITTADINO ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI

DEL COMUNE; IN CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE DEL RICORSO.

ART. 76

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE ED ADERIRE A CONVENZIONI FRA PIU' COMUNI E CON LA COMUNITA' MONTANA PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGERA' IL RUOLO ATTRIBUITOGLI DALLA LEGGE.

02. IN TAL CASO LE MODALITA' DI ELEZIONE, LE PREROGATIVE ED I MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO VERRANNO CONCORDATE A MEZZO DI CONVENZIONE CON GLI ENTI INTERESSATI SULLA BASE DI APPOSITE NORME DISCIPLINARI CHE FORMERANNO OGGETTO DI EVENTUALI PROCEDURE DI INTEGRAZIONE DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 04

FINANZE E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

ART. 77

ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA, NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA E DELLA LEGGE, AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

04. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE CHE OPERINO IN SETTORI ECONOMICI DI PARTICOLARE RILEVANZA ED INTERESSE PER L'ATTIVITA' E LE COMPETENZE ESERCITATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 78

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE; IN PARTICOLARE OGNI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTA DI IMPOSTA COMUNALE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA IN MERITO ALLE RAGIONI PER LA SCELTA DELLA MISURA

ADOTTATA.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, LE QUALI INTEGRANO ALTRESI' LA CONTRIBUZIONE ERARIALE STATALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI INDISPENSABILI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AI SENSI DI LEGGE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

#### ART. 79

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

03. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELLA ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN SOLI TERMINI DI COMPETENZA, DI DURATA PARI A QUELLI DELLA REGIONE.

05. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA O, IN SUA MANCANZA, VACANZA OD IMPEDIMENTO, DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

07. OGNI OPERAZIONE DI MUTUO ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA DETTAGLIATA ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELLA STESSA ED ESSERE MOTIVATA IN ORDINE ALL'IMPOSSIBILITA' DI VENDITA DEL PATRIMONIO COMUNALE A COPERTURA DELLA SPESA DA AFFRONTARE.

#### ART. 80

##### RISULTATI DI GESTIONE

01. I FATTI ED I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPREDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI ED IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI; LA RELAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA DA UN ELENCO ANALITICO DEI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUI AL COMMA 07 DELL'ARTICOLO 90 DEL PRESENTE STATUTO, DA UN DETTAGLIATO RIASSUNTO DEI CONTRIBUTI E DELLE SOVVENZIONI CONCESSI SOTTO FORMA DI ASSISTENZA, AGEVOLAZIONI, DONAZIONI ED ELARGIZIONI A QUALSIASI TITOLO E DA UNA PARTICOLAREGGIATA DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COLLABORAZIONI E CONSULENZE ESTERNE DI CUI AL COMMA 05 DELL'ARTICOLO 47 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E' ACCOMPAGNATA ALTRESI' DA UNA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

## CAPO 02

### IL CONTROLLO FINANZIARIO CONTABILE

#### ART. 81

##### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, IL REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEI CONTI E' SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE O QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SUL REGOLARE ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO; LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

#### ART. 82

##### FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO; A TAL FINE PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU LORO RICHIESTA, E RELAZIONE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO SULLA SUA FUNZIONE DI REVISIONE E CONTROLLO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

02. AL REVISORE DEI CONTI E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE E L'ATTESTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, CON LA REDAZIONE DI UNA APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO; DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA E CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A

CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1710 DEL CODICE CIVILE, E DELLA RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE SU EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, INTEGRATE E MODIFICATE DALL' ARTT. 06 QUINQUIES DELLA LEGGE 15 MARZO 1991 N. 80, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

05. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRNE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA.

06. SARANNO ALTRESTI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA DEL REVISORE.

07. IL REGOLAMENTO NEL DETTARE LE NORME DI CUI AI PRECEDENTI DUE COMMI, APPLICA, IN QUANTO COMPATIBILE, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

08. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

#### ART. 83

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI;

B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA IL REVISORE, GLI ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO E DI CONTROLLO E GLI ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;

C) PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE DEI CONTI, NEI LIMITI PREDETERMINATI DALL'ARTICOLO 82 DEL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE.

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL REVISORE DEI CONTI CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

#### ART. 84

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA QUALE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE; TALE PROCESSO PRESUPPONE ED

IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE, CON L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI COERENTI;

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI PREDETERMINATI; ESSA SI ARTICOLA IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE SPECIFICI OBIETTIVI E SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO, INFERIORE NELLA SUA DURATA RISPETTO A QUELLO DELLA PIANIFICAZIONE;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE; TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI E SUI COSTI- BENEFICI; L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI CAUSE INDUTTRICI DEGLI SCARTI COMPORTA LA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARNE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

### CAPO 03

#### LA TESORERIA

##### ART. 85

#### GESTIONE DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI, IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO, E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978, N. 702, CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979, N. 03.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' NONCHE' DALLA APPOSITA CONVENZIONE.

### CAPO 04

#### LE PROPRIETA' COMUNALI

##### ART. 86

#### BENI APPARTENENTI AL COMUNE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.



02. I BENI DEL COMUNE SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 87

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE ALLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, LE STRADE, GLI ACQUEDOTTI, I CIMITERI, IL MERCATO, L'ARCHIVIO ED I BENI DI INTERESSE ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO COMUNALI.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA LORO CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 88

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE, NON ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPENSABILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO SONO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO OD IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO; ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLE LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI ED ESIGENZE.

04. LE ALPI PASCOLIVE, LE FORESTE E LE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE SONO GESTITE DAL COMUNE IN ARMONIA CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 89

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MOBILI ED IMMOBILI, DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO; LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA O, IN SUA MANCANZA, VACANZA OD IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO COMUNALE, E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA

CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

#### CAPO 05

#### I CONTRATTI

#### ART. 90

#### CONTRATTI

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. I CONTRATTI, REDATTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

03. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O, SE ESISTENTE IN PIANTA ORGANICA, IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DI 08 QUALIFICA FUNZIONALE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01; E PROVVEDE ALLA TENUTA ED ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI ED ESECUTORI DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEI CONTRATTI.

06. LA GIUNTA FORNISCE OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTI I CONTRATTI STIPULATI, CORRELATO DA UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEL LORO CONTENUTO E DELLE LORO MODALITA' DI ESECUZIONE E, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO PER OPERE PUBBLICHE DI CUI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE NEL RELATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO.

#### TITOLO 05

#### FUNZIONE NORMATIVA

#### CAPO 01

#### STATUTO

#### ART. 91

#### CONTENUTO E MODALITA' DI REVISIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE; AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO UN QUINTO DEI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE RIVOLTA A PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO, ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI; IN TALE IPOTESI SI APPLICA, IN QUANTO COMPATIBILE, LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE D'INIZIATIVA POPOLARE DALL'ARTICOLO 73 DEL PRESENTE STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

03. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO SONO APPROVATE

DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 04, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, OGNI QUAL VOLTA SIANO TRASCORSI NON MENO DI CENTOTTANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA SUA MODIFICA OD INTEGRAZIONE, FATTE SALVE LE MODIFICHE CHE SI RENDANO NECESSARIE IN OTTEMPERANZA A SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO VIGENTE SE NON PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA ALLA APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO STATUTARIO; LO STATUTO ABROGATO RIMANE IN VIGORE SINO A QUANDO NON DIVIENE OPERANTE IL NUOVO TESTO CHE LO SOSTITUISCE.

05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICAZIONI, NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE, SONO SOTTOPOSTI AD IDONEE FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEI CITTADINI.

#### ART. 92

##### INTERPRETAZIONE STATUTARIA

01. PER L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PRESENTE STATUTO SI OSSERVANO, IN QUANTO COMPATIBILI, I PRINCIPI STABILITI DALL'ARTICOLO 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE DEL CODICE CIVILE.

#### ART. 93

##### ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI DEBONO ESSERE ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DALL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE E NELLO STATUTO STESSO.

02. LE NUOVE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE OD INTEGRATIVE APPORTATE DALLA LEGGE SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE OPERANTI SENZA NECESSITA' DI UN PROVVEDIMENTO FORMALE; NEL CASO DI PALESE CONTRASTO TRA LE SOPRAVVENUTE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E LE NORME STATUTARIE, SULLE QUALI PREVALGONO AI SENSI DI LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERNE ATTO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, ADOTTANDO I NECESSARI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

#### CAPO 02

##### REGOLAMENTI

#### ART. 94

##### POTERE NORMATIVO REGOLAMENTARE

01. IL COMUNE HA IL POTERE NORMATIVO REGOLAMENTARE

A) NELLA MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) NELLE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLA MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL

RISPETTO DELLE LEGGI STATALI O REGIONALI E DEL PRESENTE STATUTO, TENENDO CONTO DI ANALOGHE DISPOSIZIONI EMANATE DA SOGGETTI PUBBLICI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELL'AMBITO DELLE STESSE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE REGOLAMENTATE.

ART. 95

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE DEVE ATTIVARE OGNI MEZZO UTILE AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMULAZIONE, ANCHE TRAMITE LE FORME DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONE POPOLARE DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, LA PRIMA DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA; LA SECONDA NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE.

05. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI IDONEA PUBBLICITA' AL FINE DI CONSENTIRNE UNA EFFETTIVA ED AGEVOLE CONOSCENZA AI CITTADINI; ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI NEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 96

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COMUNALI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI O CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE; LE NORME TRANSITORIE POSSONO ECCEZIONALMENTE PREVEDERE NORME DI CARATTERE PARTICOLARE PER LA DEFINIZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE E PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI, OLTRE CHE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE COMMA, NON POSSONO ESSERE ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI, ESPRESSAMENTE PER APPOSITA PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IMPLICITAMENTE PER INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E LE PRECEDENTI E NEL CASO DI CUI UN NUOVO REGOLAMENTO REGOLI EX NOVO L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DA QUELLO ANTERIORE.

ART. 97

## ENTRATA IN VIGORE

01. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO AVVENUTA SECONDA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 95 COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI SONO PUNITE CON L'AMMENDA NELLE FORME DAGLI STESSI PREVISTE, IN ARMONIA CON LA LEGGE VIGENTE.

## CAPO 03

### ORDINANZE

#### ART. 98

##### ORDINANZE ORDINARIE - CIRCOLARI E DIRETTIVE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE ATTUATIVE OD ESPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO; DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA', CHE NE PERMETTANO LA EFFETTIVA CONOSCENZA AI CITTADINI, ED ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. LE ORDINANZE, LE CIRCOLARI E LE DIRETTIVE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE REDATTE IN FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATE A MEZZO DI MESSO COMUNALE AI DIRETTI INTERESSATI.

05. SE GLI INTERESSATI NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, I LAVORI EVENTUALMENTE NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRE CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA; DELLE SPESE INCONTRATE SARA' REDATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' TRASMESSA ALL'ESATTORE, IL QUALE RISCOUOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI COI PRIVILEGI E NELLE FORME PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

#### ART. 99

##### ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI, NELLE MATERIE DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

02. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI E LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'; PER LA LORO ESECUZIONE IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 01 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI

FOSSERO INCORSI; PER LA RISCOSSIONE DELLE SPESE INCONTRATE IL SINDACO SI AVVALE DELLA STESSA PROCEDURA DI CUI AL COMMA 05 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO, NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

06. OVE IL SINDACO, O IL SUO SOSTITUTO DELEGATO, NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

07. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PREFETTO ALL'ATTO DELLA LORO EMANAZIONE.

## TITOLO 06

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 100

##### LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

02. IN ATTESA DELL'ATTUAZIONE DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 IN ASSENZA, VACANZA OD IMPEDIMENTO DI FUNZIONARI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE, IL SINDACO PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA ED E' RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI STIPULA DEI CONTRATTI.

#### ART. 101

##### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO PROVVEDE ALL'INVIO DEL PRESENTE STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SUO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

#### ART. 102

##### ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE

COMMA CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME REGOLAMENTARI  
VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.